

ALFAOMEGA

ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO

46010 Curtatone (MN) - Via dei Toscani, 8 - Tel. 0376/49951
e-mail: alfaomega@alfaomega.onlus.it sito web: www.alfaomegaOdV.it

STATUTO

Premessa

L'epidemia HIV-AIDS viene fatta risalire al giugno 1981 a causa di casi sospetti di polmonite registrati negli Stati Uniti, in seguito si è scoperto come il virus si fosse già manifestato molti anni prima in Africa.

In Italia il primo caso risale al 1982 mentre a Mantova le infezioni vengono riscontrate dal 1985.

In poco tempo si è giunti alla pandemia e all'esigenza di accogliere le persone per dare loro dignità e speranza; così il 25 ottobre 1990 si è costituita ALFAOMEGA.

Fausto è stato il primo giovane ospite della Casa Alloggio, era il 9 marzo 1992.

Il tempo ha consolidato i Principi e i Valori espressi dai volontari fondatori ed ora più che mai questa OV si spende per favorire la dignità umana e la difesa della Natura.

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS), del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **ALFAOMEGA Organizzazione di Volontariato** che assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato, in seguito per brevità definita anche "Organizzazione", "ALFAOMEGA" oppure "OdV".

ALFAOMEGA potrà richiedere il riconoscimento come persona giuridica ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del citato D.Lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Organizzazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "OdV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ALFAOMEGA è costituita tra coloro che intendono assumere il dovere e il compito di promuovere i Diritti Umani, tutelare l'ambiente e affrontare le problematiche sociali.

ALFAOMEGA ha come simbolo un triangolo scaleno di color azzurro, raffigurante il cielo, nel quale campeggia, in forma stilizzata, un uccello in volo di color arancio.

ALFAOMEGA ha un inno composto da musica e parole; celebra la ricorrenza il 25 ottobre.

La durata dell'OdV è illimitata.

Art. 2 - Sede

ALFAOMEGA ha sede legale a Curtatone (MN) in Via dei Toscani, 8.

Sedi secondarie possono essere attivate in Italia e in altre nazioni in base alle scelte, ai criteri e alle norme sancite dall'Assemblea.

Art. 3 - Oggetto

ALFAOMEGA è senza scopo di lucro e persegue in via prevalente:

- la prevenzione, l'assistenza, la cura e la solidarietà verso le persone affette dal virus HIV-AIDS;
- la conoscenza delle terapie non convenzionali, sostenendo il concetto dell'autodeterminazione nella scelta terapeutica;

- la visione olistica: persona e non malattia, equilibrio della persona con l'ambiente;
- il contrasto al disagio, alle condizioni di marginalità, favorendo l'inclusione sociale, la solidarietà e la cooperazione internazionale.

ALFAOMEGA, prevedendo la risoluzione della pandemia HIV-AIDS grazie ai progressi della medicina, formalizza l'impegno di rivolgere la propria opera anche ad anziani, disabili o in generale, a persone con fragilità.

L'OdV è apolitica, non ammette alcuna discriminazione e sposa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

L'appartenenza all'Organizzazione non esclude né pregiudica la contemporanea adesione del Socio ad altre associazioni, organismi o Istituzioni.

L'OdV può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al successivo articolo, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo delibererà la tipologia di attività diverse che potranno essere realizzate.

ALFAOMEGA potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali utili al raggiungimento dello scopo sociale prestando anche, nelle singole occasioni, le necessarie garanzie.

Art. 4 – Finalità

L'Organizzazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle stesse, l'OdV svolge, in via esclusiva o principale, in favore prevalentemente di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017, aventi ad oggetto:

- a) assistere con prestazioni socio-sanitarie, di cui D.P.C.M. n° 129 del 14.2.2001 e successive modificazioni, le persone affette dal virus HIV-AIDS, i giovani di minore età e i loro riferimenti parentali, attraverso ogni forma terapeutica e riabilitativa appoggiando cure e sostegno anche a domicilio o in Day-Hospital;
- b) favorire la diffusione dell'informazione sul virus HIV-AIDS, la riflessione e il dibattito circa la posizione sociale della persona affetta dal virus e la sua salute fisica e psichica, operando in ogni dove con programmi specifici e all'interno di una ben più ampia "Promozione del benessere" e "Stili di Vita sani";
- c) promuovere interventi preventivi volti a ridurre il rischio dell'infezione HIV-AIDS intervenendo anche in collaborazione o convenzione con Enti nazionali e/o internazionali;
- d) promuovere, sostenere e favorire iniziative rivolte alla "Promozione del benessere" e a "Stili di Vita sani", alla formazione professionale, all'inserimento scolastico/lavorativo in contrasto al disagio sociale;
- e) rappresentare, nelle sedi specifiche, le persone affette dal virus HIV-AIDS e/o le persone in difficoltà che per varia natura necessitano di veder riconosciuti i propri diritti;
- f) tessere rapporti e scambi con analoghe OdV, associazioni, Istituzioni e/o Organismi locali, nazionali e internazionali che operano in ambito di tutela dei diritti alla persona e del rispetto dell'ambiente, percorrendo forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;
- g) favorire e promuovere la costituzione di esperienze comunitarie e di assistenza domiciliare dirette al soggetto per un sostegno psicologico, incentivando il dialogo volto a recare conforto attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti della comunicazione;
- h) sostenere, anche in collaborazione con altri Organismi, le famiglie povere, con problematiche sociali o con persone affette dal virus HIV-AIDS;
- i) gestire attività ricreative e riabilitative tese ad una maggiore solidarietà tra le persone e all'arricchimento intellettuale;
- j) promuovere convenzioni con Enti Pubblici e/o OdV al fine di organizzare e gestire servizi utili ai Soci;
- k) organizzare, gestire e promuovere attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, attività editoriali e una biblioteca da inserire all'interno del circuito biblioteche nazionali;
- l) promuovere la conoscenza delle terapie non convenzionali, nella logica del libero arbitrio terapeutico, favorendo i supporti specialistici e i rimedi naturali nella visione olistica, sostenendo il valore della salute fisica e psichica in tutte le fasi e condizioni della vita;

- m) promuovere e sostenere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- n) assistere, in Strutture specifiche, con prestazioni socio-sanitarie (v. citato Decreto) e/o tutelare i diritti delle persone fragili, con disabilità, con dipendenze patologiche, con disturbi mentali e persone anziane.

Art.5 Patrimonio

L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- quote associative;
- entrate da attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- entrate da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- entrate da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali,

nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Art. 6 – Soci

Fanno parte dell'OdV tre categorie di Soci:

- SOCI EFFETTIVI, le persone che aderiscono ai fini dell'Organizzazione rispettando lo Statuto e impegnandosi a prestare, con continuità, servizio volontario per un periodo minimo da espletarsi nell'arco dell'anno associativo, il tutto in sintonia con quanto sarà deciso dagli organi statutari preposti;
- SOCI ONORARI tutte le persone fisiche e gli Enti che partecipano alla programmazione delle attività dell'OdV sostenendo concretamente le singole iniziative: attraverso gratuiti contributi professionali o in considerazione a particolari meriti connessi agli scopi sociali;
- SOCI SOSTENITORI tutte le persone fisiche e gli Enti che devolvono, nell'anno sociale, contributi in denaro o beni materiali per un valore almeno pari alla cifra che, di anno in anno, sarà stabilita dall'Assemblea.

Tutti i Soci hanno diritto: al voto in Assemblea, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Organizzazione, entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 7 - Modalità di ammissione e tessera

L'ammissione ad ALFAOMEGA è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato, che dichiara di condividere le finalità dell'Organizzazione assumendo l'impegno a perseguirle.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Entro sessanta giorni, il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

A ogni Socio sarà rilasciata una tessera annuale con scadenza 31 dicembre.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo

Dalla data di accettazione della domanda di ammissione il Socio è impegnato per l'anno solare in corso.

La qualifica di Socio viene a cessare nei seguenti casi:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- in caso di morosità;
- per espulsione;
- per mancato rispetto dello Statuto.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

Art. 9 - Obblighi sociali e finanziari

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'OdV hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività di ALFAOMEGA e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli Organi Sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati dell'OdV hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli Organi Sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento di ALFAOMEGA e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

ART. 10 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

ALFAOMEGA, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'operosità dei propri associati e/o delle persone aderenti agli Enti associati.

Non sono previsti volontari privi della qualità di associato se non per brevi e sporadici eventi.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto o né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa; in ogni caso, i rimborsi devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'OdV deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel registro anche i volontari che prestano la loro attività in modo occasionale.

Art. 11 - Organi Sociali

Sono Organi di ALFAOMEGA:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
- l'Organo di Revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Art. 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai:

- Soci effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte l'anno, su convocazione del Presidente, la prima volta entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno sociale e la seconda volta prima di novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o, quando almeno un terzo dei Soci, ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo, includendo l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Compete all'Assemblea:

- eleggere e revocare tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare, qualora si verificano i requisiti prescritti dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio economico;
- nominare e revocare i componenti degli Organi sociali, salvo il Presidente;
- nominare e revocare, se lo ritiene, il Presidente onorario;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare sull'attività divulgativa e scientifica;
- determinare le quote sociali;
- deliberare sulla programmazione delle attività assistenziali;
- deliberare sull'adozione di un regolamento interno;
- deliberare su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso esposto nei locali dell'OdV e avviso consegnato ai singoli Soci con lettera o direttamente a mano.

Tale comunicazione deve recare:

- la sede;
- la data e l'orario della riunione;
- l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione per lettera o per e-mail dovrà essere recapitata a tutti gli associati dieci giorni prima della data in cui si terrà la riunione dell'Assemblea.

Per la convocazione dell'Assemblea ci si potrà anche avvalere di un avviso pubblicato sul periodico dell'Organizzazione o sul quotidiano locale. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'OdV.

Il segretario del Consiglio Direttivo fungerà da segretario dell'Assemblea.

In assenza dei predetti soggetti, l'Assemblea provvederà ad eleggere, per la seduta, un Presidente e un segretario. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti; ogni associato, può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Socio. Ogni associato potrà rappresentare un solo Socio. Affinché l'Assemblea sia valida è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni validamente prese dall'Assemblea sono obbligatorie e vincolanti anche per gli associati dissenzienti o non intervenuti.

Tali deliberazioni risulteranno dai verbali delle riunioni che saranno raccolti in apposito libro con le firme del Presidente e del segretario.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed il mandato di ciascuno dei suoi membri può essere rinnovato. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

- Il Presidente, rappresenta l'Organizzazione a tutti gli effetti, anche legali e giudiziali. Egli convoca, presiedendole, le riunioni del Consiglio Direttivo e dà esecuzione ai mandati e alle deliberazioni di quest'ultimo.
- Il Vice Presidente, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, o su delega scritta del Presidente.
- Il Segretario, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; comunica a ciascun consigliere la convocazione del Consiglio Direttivo e a ciascun Socio la convocazione dell'Assemblea.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Non è ammessa la cooptazione.

Il Consiglio Direttivo può autoconvocarsi su proposta di almeno tre dei suoi membri. Le convocazioni devono essere comunicate a ciascun consigliere con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni si ritengono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ciascuna adunanza del Consiglio Direttivo devono essere approvati dal Consiglio stesso e raccolti in un apposito libro firmato dal segretario e da chi ha presieduto la seduta.

Ad ogni riunione verrà letto il verbale e ne verrà chiesta l'approvazione.

Tutti gli eletti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a retribuzioni salvo rimborsi spese relativi a incarichi specifici per i quali l'Assemblea ne approva la necessità. Qualora il Consigliere sia giudicato dal Tribunale, interdetto, inabilitato, fallito o condannato e ciò risultasse incompatibile con gli obblighi assunti dal presente Statuto, si considererà decaduto a seguito di voto espresso dall'Assemblea.

Art. 14 - Attribuzione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- formulare le direttive per i piani dell'attività dell'Organizzazione per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento delle finalità sociali;
- predisporre il consuntivo delle attività annuali e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ratificare l'ammissione dei nuovi Soci e proporre all'Assemblea la decadenza di quelli di cui ai casi previsti dall'articolo 8 del presente Statuto;
- procedere alla nomina di dipendenti determinandone i compiti e le retribuzioni, provvedendo alle

- spese ordinarie e straordinarie con i proventi delle quote dell'OdV, con gli utili dell'esercizio o con i contributi comunque e da chiunque versati;
- deliberare sull'ammissione dei Soci onorari e dei Soci sostenitori;
 - nominare, tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - redigere un regolamento interno;
 - determinare la cessazione del rapporto associativo, o espellere i Soci che hanno gravemente contravvenuto allo Statuto;
 - deliberare in genere su tutte le questioni diverse inerenti alla gestione dell'Organizzazione.

ART. 15 - Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.16 - Organo di Revisione

È nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017. In caso di nomina, è formato, da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 17 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.M. 5 marzo 2020 previsto dall'articolo 13 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ALFAOMEGA non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, lastessa impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

ALFAOMEGA tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Rapporti di lavoro

ALFAOMEGA può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Statuto

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 – Clausola Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Organizzazione relativamente all'atto costitutivo o al presente Statuto saranno devolute ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova, entro 15 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

L'Arbitro procederà in modo rituale secondo diritto.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 24 - Norme finali e transitorie

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la migrazione di ALFAOMEGA nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, l'Organizzazione vi sarà migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.